

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2187)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati nella seduta del 10 luglio 1975
(V. Stampati nn. 3291, 3301, 3302 e 3316)*

d'iniziativa dei deputati TRUZZI (3291); TASSI, SPONZIELLO, VALENSISE, LO PORTO, BORROMEO D'ADDA (3301); BARDELLI, MACALUSO Emanuele, GIANNINI, PEGORARO, ESPOSTO, DI MARINO, BONIFAZI, SCUTARI, MARRAS, RIGA Grazia, MIRATE, VALORI, TALASSI GIORGI Renata (3302); VINEIS, FERRI Mario, SALVATORE, STRAZZI, FAGONE (3316)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 luglio 1975*

Norme in materia di contratti agrari

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le norme che prevedono la proroga legale dei contratti agrari e le relative cause di cessazione non si applicano ai contratti di affitto a coltivatore diretto.

La durata dei nuovi contratti di affitto a coltivatore diretto e di quelli in corso è regolata dalle norme della presente legge.

I contratti di affitto a coltivatori diretti singoli o associati hanno la durata minima di anni 18, ferme restando le norme di cui all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1971, n. 11. Il termine, di cui al primo comma del suddetto articolo 12, è ridotto della metà.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per i contratti in corso, compresi quelli per i quali sia stata convenuta dalle parti una scadenza predeterminata e quelli finora soggetti a proroga, i 18 anni decorrono dall'entrata in vigore della presente legge.

Gli effetti risolutivi previsti dal secondo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con legge 22 marzo 1950, n. 144, e modificato dall'articolo 3 della legge 28 marzo 1957, n. 244, non si applicano alle vendite stipulate dopo l'entrata in vigore della presente legge quando sui fondi venduti insistano affittuari coltivatori diretti. Per gli atti stipulati anteriormente a tale data, quando sia dichiarato o concordato che il contratto di affitto ancora in atto cessa di avere vigore, è dovuto all'affittuario per la perdita dell'avviamento produttivo, anche in riferimento ai principi dell'articolo 36 della Costituzione, un equo indennizzo, il cui ammontare è determinato, in mancanza di accordo tra le parti, dal giudice, il quale terrà conto del reddito del fondo, della durata del rapporto e di tutti gli altri elementi di giudizio ricorrenti nella specie. In ogni caso l'indennizzo non può essere inferiore a tre annualità di prodotto lordo vendibile dell'azienda, assumendo come base il prodotto lordo vendibile medio delle ultime cinque annate agrarie.

L'affittuario coltivatore diretto può sempre recedere dal contratto, dandone preavviso al locatore almeno sei mesi prima della scadenza dell'annata agraria.

Qualora tra le parti intervenga un accordo per la cessazione del contratto, spetta in ogni caso all'affittuario l'indennizzo di cui al precedente quinto comma.

La risoluzione dei contratti di affitto a coltivatore diretto può essere pronunciata nel solo caso in cui il coltivatore si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone e alla normale e razionale coltivazione del fondo. Sono nulle le clausole che prevedono Casi di risoluzione contrattuale.

Agli effetti della presente legge è coltivatore diretto l'affittuario che coltivi il podere con il lavoro proprio e della famiglia, sempre che tale forza lavorativa costituisca al-

meno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto, agli effetti del computo, dell'impiego delle macchine agricole. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.

Art. 2.

La lettera *a*) dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273, e la lettera *b*) del medesimo articolo 1, quale risulta modificata dall'articolo unico della legge 13 giugno 1961, n. 527, sono sostituite dalle seguenti:

« *a*) se il concedente, che sia in atto coltivatore diretto e ne abbia la piena capacità lavorativa, dichiari di voler coltivare direttamente il fondo condotto a mezzadria o a colonia e se la capacità lavorativa della sua famiglia sia all'uopo proporzionata; la stessa norma è applicabile anche se il concedente dichiari di voler far coltivare direttamente il fondo da un figlio, che sia in atto coltivatore diretto, la cui famiglia abbia capacità lavorativa all'uopo proporzionata, o da un figlio laureato o diplomato in agraria, che s'impegni a coltivare direttamente il fondo, per un periodo non inferiore ad anni cinque, con il lavoro proprio e della sua famiglia semprechè la capacità lavorativa sia all'uopo proporzionata;

b) se il concedente voglia compiere nel fondo radicali ed immediate trasformazioni agrarie, incompatibili con la continuazione del rapporto di mezzadria e colonia, in quanto siano eccedenti i poteri che la legislazione attribuisce al mezzadro e al colono e sia dimostrato che il coltivatore non è in grado di eseguire le operazioni colturali che saranno richieste dal nuovo assetto produttivo del fondo trasformato. L'assessore regionale competente, su istanza del concedente, sentite le parti, accerta entro 40 giorni le condizioni di cui alla presente lettera *b*), fissando il termine entro il quale debbono essere compiute le opere di trasformazione. Entro trenta giorni dalla notifica della decisione dell'assessore le parti possono ricorrere al presidente della giunta regionale. Le parti

LEGISLATURA VI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

possono adire l'autorità giudiziaria entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento amministrativo definitivo ».

Art. 3.

Salvo casi di forza maggiore, qualora il concedente che abbia ottenuto la cessazione della proroga non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del precedente articolo 2, il mezzadro o colono ha diritto di ottenere o l'immediato rientro nel fondo ed il risarcimento dell'eventuale danno subito, oppure la liquidazione di un indennizzo pari al doppio di quello previsto dal successivo articolo 4.

Art. 4.

Qualora sia dichiarata o concordata la cessazione della proroga del contratto, per i motivi di cui alla presente legge, o per ogni altro motivo previsto dalle vigenti leggi, ad esclusione di quello di cui alla lettera a) dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 157, è dovuto al mezzadro o colono in ogni caso, per la perdita dell'avviamento produttivo, anche con riferimento ai principi dell'articolo 36 della Costituzione, un equo indennizzo il cui ammontare è determinato, in mancanza di accordo tra le parti, dal giudice, il quale terrà conto della quota di ripartizione dei prodotti ed utili, del reddito del fondo, della durata del rapporto, delle trasformazioni e delle migliorie apportate al fondo dal mezzadro o dal colono e di tutti gli altri elementi di giudizio ricorrenti nella specie.

L'indennizzo di cui al comma precedente non può comunque essere inferiore a tre annualità di prodotto lordo vendibile dell'azienda, assumendo come base il prodotto lordo vendibile medio delle ultime cinque annate agrarie.

Art. 5.

L'opposizione alla proroga dei contratti di mezzadria e colonia parziaria non può essere esercitata quando sia stata autoriz-

zata la esecuzione di innovazioni ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 settembre 1964, n. 756, e se sia stato presentato e approvato un piano di sviluppo aziendale ai sensi della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Art. 6.

Il conduttore, mezzadro o colono, al quale siano riconosciuti indennizzi o rimborsi al momento del rilascio, ha diritto di ritenzione del fondo fino a quando non sia stato soddisfatto il suo credito. L'eccezione può essere opposta anche al momento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio.

Art. 7.

Salvo quanto stabilito all'articolo 1, comma quinto, la presente legge si applica a tutti i rapporti in atto anche se oggetto di controversia giudiziaria non definita con sentenza passata in giudicato.

Alle sentenze che pronunciano in materia di rilascio dei fondi non sono applicabili gli articoli 282 e 283 del codice di procedura civile.

Art. 8.

In tutte le controversie relative all'applicazione della presente legge sono competenti a giudicare le Sezioni specializzate agrarie.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.